



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.9**

*(Ratifica Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212 – Modalità di rimborso delle somme ai fiduciari di S.M.I. S.p.A. - promulgato:*

*Visto l'articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157;*

*Visto il Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 13 dicembre 2021;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2022;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 21 gennaio 2022;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

### **MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIARI DI S.M.I. S.P.A.**

#### **Art.1**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157, disciplina le modalità di rimborso dei soggetti, persone fisiche, titolari di mandato fiduciario, stipulato con la società finanziaria e fiduciaria S.M.I. – San Marino Investimenti S.p.A. (di seguito “S.M.I.”), alla data del provvedimento di sottoposizione della medesima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che provino di aver subito una perdita finanziaria derivante dal compimento di frodi o truffe, così come definite e accertate ai sensi di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche, e dimostrino, altresì, l'assenza di concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse, impiegate o investite, presso la S.M.I..

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, il presente decreto delegato disciplina altresì, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche, le modalità di accesso alle prestazioni del “Fondo straordinario di tutela delle frodi finanziarie” (di seguito “Fondo Straordinario”), istituito con l'articolo 88 della

Legge 21 dicembre 2017 n.147 da parte dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dagli articoli successivi, quale modalità di rimborso dei soggetti fiducianti della S.M.I.

3. Il Fondo Straordinario opera entro i limiti della propria dotazione finanziaria di ciascun esercizio secondo il criterio cronologico della presentazione delle istanze corredate di documentazione idonea al rimborso.

## **Art. 2**

*(Presupposti e aventi diritto al rimborso)*

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 possono accedere alle risorse del Fondo Straordinario purché dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione:

- a) di essere stati titolari di mandato fiduciario, alla data del provvedimento di sottoposizione della S.M.I. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b) di aver subito perdite finanziarie nell'ambito della gestione del rapporto fiduciario intrattenuto con la S.M.I., a seguito di frodi o truffe così come definite e accertate ai sensi del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche;
- c) *Soppresso.*
- d) di essere iscritti, in quanto aventi diritto alle restituzioni, nella sezione separata dello stato passivo della S.M.I.;
- e) di non avere concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse;  
e bis) di non rientrare, con riguardo alla S.M.I., in alcuna delle seguenti categorie:
  - i) soci che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;
  - ii) amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
  - iii) soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;
  - iv) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;
  - v) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  - vi) coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati e di quelli di cui alla seguente lettera f);
- f) di non aver subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere.

2. In caso di morte dei soggetti di cui all'articolo 1, possono beneficiare dell'intervento del Fondo Straordinario i relativi successori, per causa di morte.

3. *Soppresso.*

## **Art. 3**

*(Modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo Straordinario)*

1. Gli aventi diritto al rimborso, o i loro procuratori, possono chiedere l'accesso alle somme del Fondo Straordinario presentandone istanza a mezzo raccomandata a/r, o T-Notice o altra posta elettronica certificata, indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, debitamente sottoscritta nelle forme di cui al modello allegato sub. "A", disponibile anche sul sito internet della stessa Banca Centrale, [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), entro il termine del 30 giugno 2022. L'istanza deve indicare:

- a) nominativo, codice ISS o codice Fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio degli aventi diritto e dell'eventuale loro procuratore;
- b) documentazione da cui risulti l'ammontare e la tipologia del patrimonio mobiliare riveniente dal mandato fiduciario in essere con la S.M.I., vale a dire l'ammontare delle somme liquide ovvero la quantità e tipologia, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari;
- c) l'indicazione della somma di rimborso richiesta a titolo di indennizzo;
- d) *Soppresso.*
- e) i dati necessari per il pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso tramite invio postale al domicilio sammarinese indicato nell'istanza o personale ritiro, presso la sede dell'Organo liquidatorio di S.M.I., di assegno di traenza e quietanza emesso dalla Banca Centrale ;
- f) dichiarazione di conformità all'originale dei documenti richiesti al seguente comma 2, che possono essere trasmessi in copia semplice;
- g) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

2. Sono allegati all'istanza di cui al precedente comma 1 i seguenti documenti:

- a) copia del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale procuratore e copia dei relativi codici ISS o codici fiscali;
- b) *Soppresso.*
- c) copia della documentazione attestante la propria iscrizione, originaria o mortis causa, nella Sezione Separata dello Stato Passivo della liquidazione coatta di S.M.I.;
- d) copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 2, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie ai soggetti richiedenti;
- e) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto, attestante che, sia gli aventi diritto sia i loro dante causa in caso di subentro:
  - non hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
  - non rientrano, con riguardo alla S.M.I., in alcuna delle seguenti categorie:
    - i) soci che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;
    - ii) amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
    - iii) soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;
    - iv) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;
    - v) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
    - vi) coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati;
  - non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite.

La dichiarazione dovrà altresì attestare che i dichiaranti sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.

**Art. 4***(Misura dell'indennizzo)*

1. Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l'indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato dalla Banca Centrale nella misura del 100% delle somme richieste, entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 (euro centomila/00) per ciascun avente diritto, fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell'esercizio finanziario in corso.
2. I soggetti richiedenti, che non risultino integralmente soddisfatti nelle proprie ragioni di credito, di cui al precedente comma nell'ambito del riparto dell'esercizio finanziario in corso, concorrono d'ufficio, senza necessità di reiterare domanda alcuna, al riparto della dotazione finanziaria disponibile negli esercizi finanziari successivi, fino alla concorrenza dell'importo liquidato in loro favore dal Fondo Straordinario.

**Art. 5***(Modalità dell'indennizzo)*

1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, gli organi liquidatori della S.M.I. trasmettono alla Banca Centrale gli elenchi, secondo l'ordine alfabetico, dei fiducianti che risultino legittimati a presentare domanda ai sensi del presente decreto delegato.
  2. La Banca Centrale approva annualmente il piano di riparto delle risorse disponibili del Fondo Straordinario sulla base delle istanze pervenute nei termini, munite di idonea documentazione.
  3. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto, con surroga a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, che subentra pertanto nelle relative posizioni liquidatorie. La Banca Centrale dispone il pagamento degli indennizzi con la massima celerità, previa approvazione del piano di riparto annuale delle risorse disponibili e previa delibera di autorizzazione di spesa del Congresso di Stato. Il pagamento degli indennizzi è effettuato mediante invio postale al domicilio sammarinese indicato nell'istanza o personale ritiro, presso la sede dell'Organo liquidatorio di S.M.I., di assegno di traenza e quietanza emesso dalla Banca Centrale. In caso di rifinanziamento del Fondo Straordinario con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d'ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Banca Centrale.
  4. Qualora nei confronti dei soggetti richiedenti siano pendenti azioni di responsabilità o procedimenti comunque connessi alla liquidazione coatta amministrativa della S.M.I., il pagamento degli indennizzi di cui ai commi precedenti è sospeso sino alla definizione delle predette azioni e procedimenti.
- 4 bis. Qualora i soggetti richiedenti risultino iscritti a Ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, l'indennizzo liquidato in loro favore è incamerato dal Dipartimento Esattoria della Banca Centrale fino alla concorrenza dell'intero debito esattoriale e a deconto dello stesso.

**Art. 6***(Deliberazioni della Banca Centrale)*

1. Le domande di accesso al Fondo Straordinario sono esaminate dalla Banca Centrale secondo l'ordine cronologico di presentazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
2. La Banca Centrale, qualora l'istanza risulti incompleta, può richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari, anche in relazione alla peculiarità della situazione, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso. In tal caso, il termine di

cui al comma precedente è sospeso sino al nuovo termine indicato dalla stessa Banca Centrale per la produzione delle informazioni o documentazione integrative.

3. Qualora la presentazione dell'eventuale documentazione integrativa da parte dei soggetti richiedenti non avvenga entro il termine indicato della Banca Centrale, l'istanza di rimborso di cui ai commi precedenti si intende decaduta.

4. Gli organi della procedura liquidatoria della S.M.I. forniscono, senza oneri per i soggetti richiedenti, la documentazione in loro possesso, purché richiesta dalla Banca Centrale ai sensi del precedente comma 2, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti.

5. La Banca Centrale, nei casi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti per il rimborso nonché delle violazioni commesse dalla S.M.I., sulla base di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche.

6. *Soppresso.*

7. *Soppresso.*

**Art. 7**  
*(Norme attuative)*

1. La Banca Centrale, entro il 28 febbraio 2022, rende disponibili sul proprio sito internet informazioni chiare e dettagliate circa le modalità di presentazione delle domande di rimborso e gli adempimenti a tal fine necessari per l'ottenimento dell'indennizzo da parte dei soggetti istanti.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

